

Autotutela facoltativa e obbligatoria per ridurre il contenzioso

Statuto del contribuente

Impugnabile il rifiuto espresso o tacito delle istanze

Salvina Morina
Tonino Morina

Autotutela obbligatoria e facoltativa in campo, nella speranza di ridurre le liti tra Fisco e contribuenti. Il Dlgs 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio, ha introdotto nuove regole in materia di autotutela tributaria, apportando modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, a cui gli uffici dovranno adeguare il loro comportamento, anche a seguito di istruzioni da parte dei vertici dell'amministrazione.

Le novità più importanti sono costituite dall'inserimento di due articoli nella legge sui diritti del contribuente, articolo 10-quater «esercizio del potere di autotutela obbligatoria» e 10-quinquies «esercizio del potere di autotutela facoltativa». L'autotutela è obbligatoria nei casi di errori manifesti, nonostante la definitività dell'atto.

È infatti previsto che l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: errore di persona; di calcolo; sull'individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; mancata considerazione di pagamenti eseguiti; mancanza di documenti successivamente sanata, non dopo i termini, se previsti a pena di decadenza.

L'amministrazione finanziaria non procede all'annullamento d'uffi-

cio o alla rinuncia all'imposizione nel caso di sentenza passata in giudicato a essa favorevole, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

L'articolo 10-quinquies stabilisce che fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Per questi eventuali annullamenti in autotutela, la responsabilità dei funzionari, nel giudizio amministrativo contabile davanti alla Corte dei conti, è limitata alla sola condotta dolosa. Il legislatore, infatti, così come già previsto per l'accertamento con adesione e per le conciliazioni giudiziali, ha stabilito che la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994, per le valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria, in caso di esercizio dell'autotutela, è limitata alle ipotesi di dolo, cioè alla volontà cosciente di infrangere la legge. Resta quindi ferma l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

La speranza è che la nuova norma faccia «rivivere» l'autotutela, che negli ultimi anni è stata dimenticata. Spesso le richieste di annullamento in autotutela restano lettera morta. Per una vera autotutela sarebbe necessario che il Fisco fosse obbligato a rispondere alle istanze dei cittadini.

L'intento del legislatore è quello di incentivare l'autotutela e ridurre il contenzioso. Resta fermo che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 19 del Dlgs 546/1992, tra gli atti impugnabili sono stati inseriti il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa (decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, pubblicato sulla Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2024).